

## NOVITA' TRIBUTI LOCALI ANNO 2022

### Bilanci Comunali

Con decreto del 24 dicembre 2021 il Ministero dell'Interno, sentita la conferenza Stato- città ed autonomie locali e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha differito al **31 marzo 2022** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali.

### Decreto legge n. 146/2021, legge di conversione n. 215/2021:

**TARI**, all'articolo 5, dopo il comma 2 sono stati inseriti:

- comma 2 bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, co.639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, non è dovuta per gli immobili indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.
- comma 2 ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

**IMU**, dopo l'articolo 5, sono stati inseriti l'art. 5 bis, l'art. 5 ter, ..., e:

- **l'articolo 5 decies** – (Modifiche all'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019) All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole "situati **nel territorio comunale**" sono inserite le seguenti "o **in comuni diversi**" e sono aggiunte, infine, le seguenti parole "scelto **dai componenti del nucleo familiare**".

*Con la modifica si prevede dal 1° gennaio 2022 che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito **la dimora abituale e la residenza anagrafica** in immobili diversi situati **nel territorio comunale o in comuni diversi**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, **scelto dai componenti del nucleo familiare**.*

*La scelta di quale unità immobiliare destinare ad abitazione principale è rimessa al contribuente che, si ritiene, deve comunicarla all'Ente anche con la presentazione della Dichiarazione IMU. **La disposizione non è considerata come norma di interpretazione autentica**, in quanto l'orientamento della Cassazione (tra le ultime sentenze, n. 36676/2021, 15316/2021, 2344/2021), ha sempre negato la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale per entrambi i membri familiari che avevano la residenza anagrafica e dimora abituale in due Comuni diversi, ad eccezione del caso di effettiva separazione di fatto dei coniugi.*

*Nella circolare Mef 3/Df/2012, si era ritenuto di poter considerare «principali» entrambe le abitazioni nei due Comuni, «poiché in tale ipotesi secondo il Ministero, il rischio di elusione della norma era bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative». Ma in molti casi, le esigenze di lavoro si sono estese anche alle ferie, e le case turistiche sono diventate abitazioni principali, originando del contenzioso.*

*La nuova formulazione consente di individuare quale dei due immobili considerare abitazione principale. Tuttavia, non si tratta di scelta libera, condizionata dalla rendita o dall'aliquota IMU più alta, perché si prevede obbligatoriamente **la condizione della residenza anagrafica e della dimora abituale**. Esempio, se i coniugi possiedono in comproprietà l'abitazione in città e uno dei due ha anche l'abitazione al mare, dove ha spostato la residenza ma non la dimora abituale, non c'è scelta: l'abitazione al mare continuerà a essere soggetta a IMU e quella in città sarà esente solo per il comproprietario residente, senza altre proprietà.*

*Per quanto riguarda il recupero degli anni pregressi, è prudente aspettare l'esito della Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi sulla normativa in vigore fino al 2021. Sotto il profilo sanzionatorio, esiste un filone giurisprudenziale che ritiene che il potere di disapplicazione delle sanzioni sia rimesso al Giudice tributario (da ultimo, Cassazione 36554/2021), l'unico in grado di accertare l'incertezza interpretativa che legittima la disapplicazione.*

*Un giudizio pendente innanzi la Corte costituzionale non è sufficiente a giustificare la disapplicazione, posto il divieto normativo dell'articolo 10, comma 3 della legge n. 212/2000. Né, infine, appare tutelante per il Comune il ricorso all'articolo 10, comma 2, in quanto le indicazioni fornite con la circolare 3/2012 provengono dal MEF e non dal Comune, oltre a essere indicazioni non vincolanti. Volendo giustificare la disapplicazione delle sanzioni a causa dell'interpretazione derivante dalla circolare n. 3/2012, spetta comunque, al contribuente dimostrare che la residenza e dimora in altro comune nascono da esigenze lavorative.*

### **Legge n. 234/ 2021 (Finanziaria 2022)**

#### ➤ **RESIDENTI ALL'ESTERO**

**Articolo 1, comma 743**, si prevede, **per il solo anno 2022, una riduzione al 37,5% dell'imposta IMU** dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

*La disposizione rappresenta un'eccezione per il 2022 rispetto al disposto del comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), riguardante la medesima fattispecie, che prevede ordinariamente il versamento in misura del 50%.*

#### ➤ **ONERI E SPESE DI RISCOSSIONE (Riscossione coattiva)**

### **Art. 1, commi 14 ,15,16 e 17**

**Dal 1° gennaio 2022** viene cancellato e riscritto completamente **l'articolo 17 del d. lgs 112/99** quindi, in caso di riscossione coattiva **affidata ad Ader** non trova più applicazione l'onere pari al tre per cento, fino ad un massimo di trecento euro e del 6 per cento fino ad un massimo di seicento euro, se il pagamento avviene dopo 60 giorni dall'esecutività e non si deve più fare riferimento alle disposizioni della legge 160/2019.

**Al comma 3 del d.lgs. 112/1999, modificato dalla legge 234/2021** si dispone:

Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

- una quota, a carico del debitore, denominata **"spese esecutive"**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella **misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze**, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- una quota, a carico del debitore, correlata alla **notifica** della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il **decreto di cui alla lettera a)**;
- una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, **in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a)**;

- d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari **all'1 per cento** delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. **Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.**

**Resta invece interamente operante il comma 803 dell'articolo 1 della legge 160/2019 in caso di riscossione diretta o affidata a Concessionario iscritto all'albo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/97.**

#### **ARCONET: TEFA parere**

**La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato quattro nuovi pareri datati 21 dicembre 2021 tra i quali il n. 39 che riguarda l'applicazione del TEFA, la precisazione che è stata fatta è la seguente:**

“I Comuni non sono tenuti a riconoscere alle Province ed alle Città metropolitane il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa), calcolato sulle riduzioni Tari (o della tariffa) concesse ai contribuenti per effetto dell'emergenza Covid e finanziate con le apposite risorse del fondo funzioni fondamentali 2020, ovvero dello specifico fondo dell'articolo 6 del D.L. 73/2021. Il Tefa è invece dovuto nel caso di utilizzo delle risorse dell'articolo 53 del D.L. 73/2021 (fondo di solidarietà alimentare).”

**AGENZIA DELLE ENTRATE – Aggiornamento della banca dati catastale dei Comuni (Rettifica rendite Catastali terreni agricoli) a seguito dell'erogazione dei contributi agricoli.**

SULLA G.U. n. 308 del 29 dicembre 2021, è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate con l'elenco dei Comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della Banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle Dichiarazioni presentate nell'anno 2021 agli Organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

#### **Infine, SI RICORDA che per l'anno 2022**

- In materia di esoneri dal versamento dell'IMU per situazione emergenziale Covid, occorre tener conto della misura introdotta **dall'art. 78, lettera d), del D.L. n 104/2020** che ancora opera per tutto l'anno, prevedendo **l'esonero dal pagamento degli immobili censiti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**
- Ai fini della stima del gettito IMU, occorrerà altresì considerare la **mancata imposizione dei beni merce, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, i quali, a decorrere dall'anno 2022, sono esenti dall'IMU, come previsto dal **co. 751 dell'art. 1 della legge 160/2019.**

**Saluzzo, 19 gennaio 2022**

**ENTI REV SRL**